



CITTÀ DI SILVI

PROVINCIA DI TERAMO

AREA TECNICA

Viale Po (Zona Piomba) - c/o edificio Caserma Carabinieri – 64028 Silvi Marina (TE)

SERVIZIO SUAP – Ufficio Commercio

Viale Po (Zona Piomba) - c/o edificio Caserma Carabinieri – 64028 Silvi Marina (TE)

AVVISO PUBBLICO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI MONOPATTINI A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA 2023-2024

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 173 del 04.08.2022 avente ad oggetto “Servizio Noleggio Monopattini - Approvazione linee guida e avviso pubblico”;

PRESO ATTO che con la suddetta deliberazione sono state dettate disposizioni inerenti l'attivazione del servizio di noleggio monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, ai sensi dell'art. 1, comma 75-ter della L. 27/12/2019 n. 160;

RICHIAMATI:

- L'allegato 1 al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 04/06/2019 avente ad oggetto: COMPONENTI CHE COSTITUISCONO I DISPOSITIVI AUTO-BILANCIATI E NON AUTOBILANCIATI, relativo ai dispositivi per la mobilità personale e propulsione prevalentemente elettrica (monopattino, hoverboard, segway, monowhell);
- l'art. 1, comma 75, della L. 27/12/2019 n. 160 ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, come modificato dal D.L. 10/09/2021, n. 121 convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, che ha sostituito i commi da 75 a 75- septies;

VISTO il D.P.R. 19/12/2001 n. 481 “Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente”;

VISTA la Legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs. 26/3/2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;

VISTO il D.Lgs. 25/11/2016 n. 222 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

RENDE NOTO

- che il Comune di Silvi intende attivare il servizio di noleggio monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, ai sensi dell'art. 1, comma 75-ter della L. 27/12/2019 n. 160, con scadenza il 31/12/2024, rinnovabile eventualmente con Deliberazione di Giunta Comunale;

INFORMA che:

- un numero massimo di licenze attivabili è pari a n. 2, con validità fino al 31/12/2024, rinnovabile eventualmente con Deliberazione di Giunta Comunale;
- il numero massimo di dispositivi da mettere in circolazione è pari a n° 30 per ogni titolo abilitante (SCIA condizionata);
- l'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione di SCIA condizionata, ai sensi degli artt. 19 e 19-bis della L. n. 241/1990, nonché del D.P.R. 19/12/2001 n. 481 a seguito di accoglimento della manifestazione di interesse espressa;
- la SCIA condizionata dovrà essere presentata tramite apposita modulistica allo Sportello Unico delle Attività produttive a seguito della pubblicazione di chiusura della manifestazione d'interesse con l'elenco delle ditte assegnatarie;
- **la manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando il modello allegato al presente avviso pubblico e trasmesso a mezzo pec al seguente indirizzo: ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it**;
- **i tempi per la manifestazione di interesse resteranno aperti per 20 giorni a partire dal giorno di pubblicazione del presente avviso, dal 08.05.2023 al 28.05.2023, fermo restando che le ditte dichiaranti devono:**
 - porre adeguata segnaletica di riconoscimento nelle aree di sosta individuate come punti di parcheggio dei monopattini;
 - assicurare pronto intervento;
 - occuparsi della pulizia, del decoro ed ordine delle aree;
 - prevenire la pratica diffusa del parcheggio irregolare dei propri mezzi, mediante acquisizione della fotografia, al termine di ogni noleggio, dalla quale si desuma chiaramente la posizione dello stesso nello spazio predisposto per la sosta;
- l'esercizio dell'attività è condizionato al possesso dei requisiti morali definiti dall'art. 11 del TULPS approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
- nel caso di mancata ricezione delle richieste di attivazione di licenza, l'amministrazione si riserva la facoltà di affidare/aggiudicare la totalità delle postazioni alla ditta o alle ditte che si sono rese disponibili;

- sono state individuate le seguenti 14 aree pubbliche e ciascuna Ditta dovrà sceglierne almeno 5 ove posizionare, in uno spazio delle dimensioni 3m X 1m, la rimessa dei monopattini che verranno gestite direttamente dalle ditte stesse:

Postazione Nr.1: Velostazione
Postazione Nr.2: Via Taranto Piazzetta semicircolare
Postazione Nr.3: Piazza Marconi
Postazione Nr.4: Piazza Colombo
Postazione Nr.5: Le Dune
Postazione Nr.6: Palazzetto comunale
Postazione Nr.7: Parcheggio Multipiano
Postazione Nr.8: Pineta zona Hotel Cerrano
Postazione Nr.9: Piazza Ideal
Postazione Nr.10: Piazza Iris
Postazione Nr.11: Piazza dei Pini
Postazione Nr.12: Piazza Nenni
Postazione Nr.13: Parco Peter Pan
Postazione Nr.14: vai Taranto vicino Consultorio

- l'esercizio dell'attività e pertanto l'efficacia della SCIA condizionata saranno subordinate all'acquisizione del titolo concessorio per le aree pubbliche sede della rimessa/sosta dei mezzi;
- l'area pubblica occupata per la rimessa e riconsegna dei mezzi è soggetta al pagamento del canone unico per l'occupazione del suolo pubblico;
- non essendo ammessa la modalità free-floating (ossia lasciare i mezzi ovunque sul territorio comunale), i monopattini dovranno essere ricondotti ai punti definiti dalle ditte erogatrici del servizio tra quelle precedentemente individuate (station based);
- sono consentite le soste, ai dispositivi interessati, sul territorio comunale nelle aree sopra richiamate, in maniera da non costituire intralcio alla circolazione stradale e alla mobilità in generale, fuori dai parchi e dalla pista ciclabile;
- restano a carico delle ditte gli oneri inerenti gli allacci e quanto altro necessario per una regolare ed

efficiente erogazione del servizio, nonché inerenti la pulizia ed il decoroso ed ordinato mantenimento dell'area, ove si renda necessario;

- è obbligatoria la copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso e per eventuali danni, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia e disciplinata dalle LINEE GUIDA SHARING MONOPATTINI approvate con la Deliberazione di Giunta richiamata;

DÀ ATTO, inoltre, che:

- i mezzi dovranno essere singolarmente identificati e tale identificazione dovrà essere ben visibile, a tal fine si dovrà valutare una numerazione degli stessi con un codice seriale (es.: da n. 1 a n. 30 per la prima ditta e da n. 31 a n. 60 per la seconda ditta);
- ai sensi della vigente normativa in materia e, nello specifico, dell'art. 1, commi da 75 a 75-vicies ter della L. 160/2019 e s.m.i.:
 - I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possiedono i seguenti requisiti:
 - a) le caratteristiche costruttive di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019;
 - b) assenza di posti a sedere;
 - c) motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;
 - d) segnalatore acustico;
 - e) regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di cui al comma 75-quaterdecies;
 - f) la marcatura 'CE' prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 (comma 75);
 - A decorrere dal 30 settembre 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima di tale data devono essere adeguati alle prescrizioni del primo periodo entro il 1° gennaio 2024 (comma 75-bis).
 - È vietata la circolazione ai monopattini a motore con requisiti diversi da quelli di cui al comma 75(comma 75-quater).
 - I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per quanto non previsto dai commi da 75 a 75-vicies ter, sono equiparati ai velocipedi (comma 75-quinquies).
 - Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni di visibilità lo richiedano, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare solo se provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionanti. I monopattini elettrici devono essere altresì dotati posteriormente di catadiottri rossi (comma 75-sexies);
 - Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità, il conducente del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (comma 75-septies).
 - I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età (comma 75-octies).
 - I conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080 (comma 75-novies).
 - È vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di

farsi trainare da un altro veicolo (comma 75-decies).

- È vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui marciapiedi. Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. È altresì vietato circolare contromano, salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile (comma 75-undecies).
- I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che sia necessario segnalare la manovra di svolta sui mezzi privi di indicatori di direzione (comma 75-duodecies).
- I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, nelle aree pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata ovvero dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi (comma 75-terdecies).
- I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono superare la velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il limite di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione di cui al comma 75-terdecies (comma 75-quaterdecies);
- È vietato sostare sul marciapiede, salvo che nelle aree individuate dai comuni. I comuni possono individuare tali aree, garantendo adeguata capillarità, privilegiando la scelta di localizzazioni alternative ai marciapiedi. Tali aree possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purché le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet istituzionale del comune. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli (comma 75-quinquedecies).
- Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici, al fine di prevenire la pratica diffusa del parcheggio irregolare dei loro mezzi, devono altresì prevedere l'obbligo di acquisizione della fotografia, al termine di ogni noleggio, dalla quale si desuma chiaramente la posizione dello stesso nella pubblica via (comma 75-sexiesdecies).
- Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici sono tenuti ad organizzare, in accordo con i comuni nei quali operano, adeguate campagne informative sull'uso corretto del monopattino elettrico e ad inserire nelle applicazioni digitali per il noleggio le regole fondamentali, impiegando tutti gli strumenti tecnologici utili a favorire il rispetto delle regole (comma 75-septiedecies).
- Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi da 75 sexies a 75 quaterdecies è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 250 (comma 75-duodevicies).
- Chiunque circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi di quelli di cui al comma 75 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400 (comma 75-undevicies);
- Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 75-quater consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il

monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW (comma 75-vicies).

- Nei casi di violazione della disposizione di cui al comma 75-quinquiesdecies si applica la sanzione di cui all'articolo 158, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevista per i ciclomotori e i motoveicoli (comma 75-vicies semel).
- Ai fini delle sanzioni di cui alle disposizioni dei commi da 75 a 75-vicies semel si applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilità personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 (comma 75-vicies bis).

Silvi, 08.05.2023

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
*Geom. Carlo Durante **

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

